

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 24-2434

L.r. n. 10/2011 art. 15 - Revoca dello stato di liquidazione della società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. e designazione di un amministratore unico temporaneo.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

- la Regione sta affrontando una complessa fase di strutturazione della propria attività in materia turistica, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Redazione di un piano strategico triennale dedicato ai quattro macroprodotti del territorio (Torino, montagne e turismo outdoor, laghi, colline ed enogastronomia);
- Formulazione di un sistema promozionale specializzato nei diversi prodotti;
- Realizzazione di un sistema integrato tra attori pubblici e privati teso a favorire la crescita o il miglioramento qualitativo di prodotti turistici atti ad intercettare nuovi flussi di viaggiatori;

- la suddetta attività necessita di un complesso di azioni e risorse umane e finanziarie coordinate da una attenta regia che metta a sistema i player pubblici e privati dalla cui collaborazione derivi, come dimostrato dalle precedenti esperienze sull'applicazione della L.R. 75/96, una migliore efficacia delle azioni, un'anticipazione delle necessità del mercato, una più rapida ed efficace individuazione delle soluzioni alle complesse problematiche del comparto turistico caratterizzate da continua evoluzione e considerato che le suddette azioni possono essere condotte solo da un soggetto giuridico di diritto privato che:

- sia agile e plasmabile secondo le esigenze che verranno individuate nel susseguirsi delle azioni;
- sia in grado di ottimizzare la propria struttura operativa in relazione alle necessità che saranno evidenziate;
- garantisca la dovuta agilità gestionale e la possibilità di coinvolgere skills specifiche per i progetti che saranno attivati;
- operi in un contesto di relazioni e di controllo da parte dei settori competenti dell'Assessorato al Turismo della Regione Piemonte;

visto l'art. 15 della L.R. 11 luglio 2011 n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", il quale al comma 1 autorizza la Giunta Regionale a procedere alla revoca della liquidazione della società a responsabilità limitata denominata "Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l.", costituita ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" e messa in liquidazione con deliberazione dell'assemblea della Società in data 8 marzo 2010, in applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 22 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009" e della D.G.R. n. 50-13234 dell'8 febbraio 2010";

visto altresì che il succitato articolo 57 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 10/2011 prevede la costituzione di un organismo per la gestione delle funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla L.R. 13 marzo 2006 n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte" per concorrere, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dall'art. 2 comma 1 della L.R. 22 ottobre 1996 n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" e dall'articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44

“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

constatato che, ai sensi del comma 1 ter del medesimo articolo 57, tale organismo è preposto a supportare la Regione nelle attività di:

- a. raccolta, analisi ed elaborazione di dati ed informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a disposizione della Regione Piemonte e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica;
- b. gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con il compito del monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
- c. informazione sull'offerta turistica regionale;
- d. coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali;
- e. svolgimento altra attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta dalla Regione Piemonte;
- f. attività di promozione di eventi sportivi di particolare valenza turistica;

considerato che per le motivazioni illustrate si rende opportuno revocare la liquidazione della società “Sviluppo Turismo Piemonte s.r.l.”;

visto l'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati”;

valutata l'opportunità di mantenere, in questa fase iniziale di riorganizzazione della Società, una costante e qualificata presenza tecnico funzionale della Regione nell'organo amministrativo della Società medesima per le attività che richiedono particolari capacità e conoscenze riscontrabili prioritariamente in soggetti che svolgono la loro attività professionale in ambiti amministrativi regionali, tali da garantire il continuo e massimo livello di raccordo e coordinamento con gli indirizzi di programmazione regionale in materia turistica;

ritenuto pertanto di individuare per la designazione il dirigente del Settore Programmazione e Organizzazione turistica, dr. Andrea Marini che soddisfa le esigenze espresse dalla scrivente Amministrazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di richiedere, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 10/2011, la convocazione dell'assemblea della società “Sviluppo Turismo Piemonte s.r.l.”, allo scopo di deliberare, tra l'altro:

- ✓ la revoca, ai sensi dell'articolo 2487 ter del Codice civile, dello stato di liquidazione della società medesima, disposto in applicazione della D.G.R. n. 50-13234 dell'8 febbraio 2010;
- ✓ la nomina dell'amministratore unico in via temporanea;

- di designare, per le motivazioni di cui in premessa, il dirigente del Settore Programmazione e Organizzazione turistica dr. Andrea Marini quale amministratore unico della società, incaricato di svolgerne le funzioni in via transitoria fino all'adeguamento dello statuto sociale come previsto dall'art. 15 della l.R. 10/2011, in qualità di tramite per la presenza tecnico-funzionale della Regione nell'ambito della società, come previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 39/95;

- di prevedere che al reperimento delle risorse necessarie al funzionamento della società si provvederà per l'esercizio 2011 mediante gli stanziamenti iscritti sul competente capitolo di bilancio e, per gli esercizi successivi, con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 11 aprile 2001 n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'art. 30 della L.R. 4 marzo 2003 n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003);

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)